

## CAMERA DEI DEPUTATI

Commissioni I<sup>a</sup> (Affari Costituzionali) e V<sup>a</sup> (Bilancio e Tesoro)

**Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (AC 2845)**

**Audizione del Presidente di ConfProfessioni  
dott. Gaetano Stella**

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

come ogni anno, giunge al Vostro esame il decreto-legge “milleproroghe”, che rispetto al passato è caratterizzato dalle sfide imposte dall’impatto dell’epidemia sull’attività della pubblica amministrazione e dei soggetti privati. Il decreto proroga infatti, tra l’altro, le numerose scadenze del quadro regolativo elaborato sin dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria.

Conformemente alla prassi legislativa, la disciplina “milleproroghe” si articola in una molteplicità di settori. Mi limiterò, pertanto, ad un’analisi dei profili di interesse per le libere professioni, rappresentate da ConfProfessioni, con l’auspicio di promuovere alcuni interventi integrativi in fase di conversione.

Particolarmente rilevante la proroga delle semplificazioni sulle modalità di svolgimento degli esami di Stato per l’accesso alle professioni, a suo tempo disposta dall’art. 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, e la loro estensione anche alle altre professioni non originariamente incluse in questa misura. È apprezzabile, altresì, la scelta di prorogare il termine di cui all’art. 90 del decreto-legge n. 34, che estende al 31 marzo la possibilità di avvalersi dello *smart-working* per i lavoratori con figli minori di 14 anni. Negli studi professionali, la modalità dello *smart-working* è stata adottata rapidamente ed in modo efficace, anche tramite il sostegno degli enti bilaterali costituiti nell’ambito della contrattazione collettiva di comparto, attraverso finanziamenti mirati all’acquisto degli opportuni strumenti informatici. Lo *smart-working* ha avuto un impatto rilevantissimo sull’organizzazione dell’attività lavorativa negli studi ed è presumibile che si protrarrà oltre i termini dell’emergenza sanitaria. Le parti sociali a livello contrattuale saranno chiamate quanto prima a definire e disciplinare un adeguato quadro regolativo della materia.

Nella relazione illustrativa del decreto si prende atto che «l'emergenza ha colpito e reso maggiormente difficoltose tutte le attività professionali» (p. 8). A conferma di questa premessa oggettiva, mi permetto di condividere con Voi i dati che il nostro Osservatorio sulle Libere Professioni ha elaborato e raccolto, e che saranno resi pubblici nel Rapporto annuale sulle Libere Professioni in Italia che presenteremo la prossima settimana. Sono numeri che danno conto del grave impatto della pandemia sul volume di affari dei professionisti. Benché buona parte delle attività professionali non siano state oggetto degli obblighi di chiusura durante la prima ondata della pandemia, i dati sulla platea che ha richiesto e beneficiato di indennizzi indicano cali consistenti e generalizzati del fatturato. Un *trend* confermato dalla rilevazione del decremento della contribuzione a favore dei dipendenti degli studi professionali, che attesta altresì come le fragilità del comparto si ripercuotano sul lavoro dipendente degli studi. Sono dati destinati a protrarsi nel tempo, giacché per molte professioni la crisi ha implicato l'interruzione e il ridimensionamento di incarichi nel medio e lungo termine.

Sono questioni che abbiamo già illustrato in diversi momenti alle Camere, da ultimo in occasione della recente approvazione della Legge di Bilancio, incontrando però un sostanziale disinteresse del Governo, confermato dalla discriminazione subita dai liberi professionisti nelle politiche di sostegno varate in questi mesi.

Alle perdite economiche si aggiungono le difficoltà – se possibile perfino più significative – che i professionisti stanno incontrando nello svolgimento del loro lavoro quotidiano, a partire dalla gestione dei rischi sanitari derivanti dal contatto quotidiano e ravvicinato con i clienti, come nel caso degli studi medici e dentistici.

**Difficoltà e ritardi particolarmente significativi si verificano nell'ambito dei rapporti che i professionisti intrattengono con le amministrazioni pubbliche per adempimenti e prestazioni svolte per conto dei loro clienti.** Qui, l'inevitabile frenesia imposta dall'emergenza sanitaria si aggiunge ad un quadro organizzativo già farraginoso, che non si è riusciti negli ultimi anni a semplificare in modo rigoroso, nonostante gli intendimenti dei Governi che si sono succeduti e l'impegno del Parlamento. Nonostante le difficoltà crescenti, ai professionisti è fatto obbligo di intermediare tra amministrazioni disorganizzate e cittadini confusi e preoccupati, secondo un calendario di scadenze spesso ravvicinatissime, e per adempimenti che hanno ad oggetto interessi fondamentali dei cittadini, a cominciare dalle tutele economiche di sostegno ai lavoratori e alle imprese che in questo frangente ricoprono una funzione vitale.

A fronte di un contesto così preoccupante, e nell'auspicio di una complessiva ripresa delle politiche di semplificazione amministrativa, **riteniamo urgente un primo intervento del legislatore sulla disciplina dei termini degli adempimenti di competenza dei liberi professionisti**, allo scopo di prevedere il differimento dei termini qualora, nel periodo antecedente alla scadenza degli stessi, il professionista venga sottoposto a misure di

isolamento obbligatorio dovuto a contagio da Covid-19, o di quarantena precauzionale per la medesima causa.

A tal fine, abbiamo avanzato una proposta di integrazione della disciplina al Vostro esame, che auspichiamo possa essere recepita. Nella nostra prospettiva, il differimento dei termini dovrebbe intervenire qualora il professionista incorra nella condizione di impossibilità di eseguire la propria attività per aver contratto il virus COVID-19 o per essere comunque sottoposto alle misure precauzionali connesse – e fermo restando l’obbligo di idonea certificazione medica e l’onere di tempestiva comunicazione all’amministrazione coinvolta. Il differimento, che riteniamo ragionevole quantificare in 30 giorni, dovrebbe riguardare i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto nei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie, che vengano in scadenza nel mese successivo all’inizio del periodo di isolamento o quarantena. Gli effetti del differimento dovrebbero, ovviamente, coinvolgere gli adempimenti che i professionisti svolgono per conto dei loro clienti, in base a un mandato ricevuto precedentemente all’insorgenza della malattia.

Come molti di Voi sapranno, sul tema è **attualmente all’esame del Senato la proposta di legge recante “Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio”** (S. 1474). Essa mira a disciplinare la materia della malattia dei professionisti, con riferimento ad un più ampio ventaglio di ipotesi, ricollegandovi effetti di sospensione dei termini relativi agli adempimenti di competenza degli stessi.

Ho già espresso le mie valutazioni su questa proposta di legge in occasione del ciclo di audizioni che si è tenuto la scorsa estate, rappresentando al Senato la concorde analisi delle associazioni delle professioni che Confprofessioni raccoglie al suo interno. **Ribadisco qui il nostro convinto sostegno all’approvazione della proposta di legge**, ferma restando la necessità di semplificare la procedura ivi prevista, che a nostro avviso non dovrebbe coinvolgere l’ordine di appartenenza ma limitarsi ad una comunicazione diretta tra professionista e amministrazione di volta in volta interessata.

Un intervento normativo è comunque necessario, giacché ad oggi la materia della malattia e dell’impedimento dei professionisti è del tutto priva di un solido e univoco quadro regolativo: nel solo caso della malattia degli avvocati coincidente con la scadenza di adempimenti processuali è stata utilizzata, nella giurisprudenza della Cassazione, la figura della rimessione in termini per legittimo impedimento dell’avvocato. Ma questa giurisprudenza è tutt’altro che consolidata, con grave danno alla certezza dei diritti dei soggetti coinvolti. Per tutte le altre professioni, e per gli adempimenti diversi da quelli processuali, è del tutto assente una base legale di riferimento, con pregiudizio dei diritti dei

professionisti e della certezza del diritto. L'intervento della legge è tanto più urgente per impedire la diffusione di una tesi – accreditata perfino in una recente pronuncia della Cassazione – secondo cui lo sviluppo delle modalità telematiche di adempimento implica il superamento della condizione di impedimento, o comunque un suo forte ridimensionamento. L'intermediazione telematica, che tutti i professionisti stanno affrontando con responsabilità quale nuova sfida del loro lavoro, rappresenta senza dubbio un avanzamento della qualità e dell'efficienza dei servizi professionali nei rapporti con la P.A., ma non può diventare motivo di elusione dei diritti fondamentali alla salute, al riposo, alla vita privata e familiare, di cui i professionisti godono alla pari di tutti gli altri lavoratori.

Auspichiamo, pertanto, che l'*iter* della proposta di legge possa essere accelerato, eventualmente tramite il trasferimento alla sede deliberante.

**L'impegno per una rapida approvazione di una legge di portata generale non oscura la necessità di un intervento più mirato**, volto a regolare la particolare situazione emergenziale determinatasi in coincidenza della pandemia: ci confrontiamo in queste ore con **una triplice emergenza**, giacché alle risalenti e radicate complicazioni dell'apparato burocratico si sovrappongono nuove difficoltà determinate dalle modalità operative imposte dall'epidemia e su queste grava il più ampio rischio di contagio di cui siamo testimoni in queste ore e al quale i professionisti, come tutti i cittadini, sono esposti.

Di questa necessità auspichiamo possa farsi carico – anche per l'evidente coerenza tematica – il provvedimento al Vostro esame.